



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 7 del 19/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il diciannove del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale eseguito all'inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	ZUCCALA' ADRIANO	X		14	MONDAZZI FRANCO	X	
2	PADULA STEFANIA	X		15	ANTONELLI GIULIO	X	
3	MONTI MIRELLA		X	16	MERCURI IOLANDA	X	
4	CONTE MARCELLA	X		17	SCHIUMARINI OMERO	X	
5	PIZZUTI GIULIA	X		18	ABBONDANZA MASSIMO		X
6	BATISTONI ANDREA		X	19	PINNA MARIO	X	
7	ALUNNO MANCINI STEFANO	X		20	PAGLIUSO SAVERIO	X	
8	NAVISSE LUISA	X		21	PECCHIA EMANUELA	X	
9	MINICUCCI TEODORICO	X		22	STAZI ALESSANDRO	X	
10	RUO GIOVANNI	X		23	MATARESE PIETRO	X	
11	VILLANI MASSIMILIANO	X		24	FUCCI FABIO		X
12	PIUMARTA SILVIO	X		25	MENGOZZI STEFANO	X	
13	DE ZANNI MARCO	X					

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Stefania Padula**

Partecipa alla seduta Segretario Generale **Dott.ssa Nadia Iannotta**



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Procedutosi alle ore 15,15 da parte del Segretario Generale, all'appello, per la ripresa dei lavori dal quale risultano:

Presenti: n° 22

Assenti: n°3 (Mercuri, Abbondanza, Fucci)

A questo punto si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il punto, e cede la parola al consigliere Conte, per l'esposizione dello stesso, al termine intervengono i consiglieri Pecchia, Matarese, Ass. Ielmini, Schiumarini, Ruo, il Sindaco, Mengozzi e per dichiarazione di voto i consiglieri Pecchia, Schiumarini, Ruo, il tutto come riportato nell'allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Il TU dell'ordinamento degli Enti locali approvato con Dlgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42 "competenze dei consigli";
- Il Dlgs n 152 del 3.4.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Il DM 8.4.2008 integrato con DM 13.5.2009 che disciplina i centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in maniera differenziata per frazioni omogenee;
- Il Decreto Ministero Ambiente del 26.5.2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei RU";

DATO ATTO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

RICHIAMATO il D.L.16/2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche) convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02/05/2014, che ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

VISTO il D.L. nr 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge nr 80 del 23/05/2014;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato modifiche alla disciplina della IUC contenuta nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Comma 688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (...).

Comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Comma 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICHAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell'Interno, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25/01/2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2015, n. 12 del 30/04/2016, n. 51 del 29/11/2016 e n. 16 del 16/03/2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il piano economico e finanziario per la determinazione delle tariffe TARI anno 2019, contrassegnato con protocollo n. 125698 del 17/12/2018, redatto ai sensi dell'art. 8 DPR 158/99, che implementato con i costi amministrativi relativi agli accertamenti, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi, costituisce allegato alla presente deliberazione (Allegato A);



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

ESAMINATO il piano di determinazione delle tariffe TARI anno 2019, redatto anch'esso in base ai principi dettati dal DPR 158/99, nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe da applicare alle categorie domestiche e non domestiche allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B)

RITENUTO stabilire le seguenti rate di versamento del tributo servizio rifiuti (TARI):

30 aprile – 30 ottobre

Rata unica – 30 aprile

DATO ATTO che , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 12/02/2013 e modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del 31/05/2016 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/11/2017;

Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Mercuri, Schiumarini, Abbondanza, Pinna, Paggiuso, Pecchia, Stazi, Fucci, Mengozzi, si vince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;

Presenti: n° 16

Assenti: n° 9

Votanti: n° 16

Voti favorevoli: n° 15

Voti contrari: n° 1 (Matarese)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano Economico e Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2019, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) Di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2019, come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di stabilire le seguenti rate di versamento del tributo servizio rifiuti (TARI):

1° rata: 30 aprile 2019

2° rata: 30 ottobre 2019

Rata unica: 30 aprile 2019



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Mercuri, Schiumarini, Abbondanza, Pinna, Pagliuso, Pecchia, Stazi, Fucci, Mengozzi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;

Presenti: n° 16

Assenti: n° 9

Votanti: n° 16

Voti favorevoli: n° 15

Voti contrari: n° 1 (Matarese)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Iannotta

Presidente del Consiglio
Stefania Padulaa